

Una chat non è una piazza: libertà e segretezza della corrispondenza

Educazione civica · Scuola secondaria di secondo grado

Classi suggerite: terza-quinta, adattabile. **Durata:** due incontri da 50 minuti.

Revisione docente e prova in classe: aperte

Hai letto un messaggio. Quel messaggio, solo perché è stato letto, diventa pubblico? No: ricevere una comunicazione e renderla accessibile a chiunque sono due cose diverse. Per capire perché, non basta parlare genericamente di «privacy». Occorre leggere un diritto preciso: la libertà e la segretezza della corrispondenza, protette dall'articolo 15 della Costituzione anche quando la busta è stata sostituita da un'app.

Questa lezione riguarda le garanzie costituzionali delle comunicazioni riservate. Non è una guida alle indagini, una consulenza legale o un regolamento per controllare i telefoni degli studenti. Tutti i casi delle attività sono inventati: non servono dispositivi, account, screenshot o conversazioni reali.

Che cosa saprai fare

Al termine saprai distinguere la libertà di comunicare dalla segretezza della comunicazione; spiegare le due garanzie poste dal secondo comma dell'articolo 15; riconoscere perché un messaggio già letto può restare corrispondenza; confrontare il testo italiano con l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, senza trattarli come norme identiche. Saprai anche separare una conclusione ricavabile da una fonte da una domanda che richiede altri elementi.

1. Due garanzie, non una sola

L'[articolo 15 della Costituzione](#) contiene due commi:

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

La **libertà** riguarda la possibilità di comunicare, scegliendo gli interlocutori e il mezzo. La **segretezza** protegge la comunicazione dalle intrusioni: poter spedire un messaggio non basta se chiunque può leggerlo. Il diritto non dipende dal fatto che il contenuto sia importante, solenne o «da nascondere». Una richiesta ordinaria e un pensiero personale sono entrambi comunicazioni.

Immaginiamo due ostacoli diversi. Nel primo caso viene impedito lo scambio di lettere; nel secondo le lettere arrivano, ma vengono aperte e lette da un estraneo. Il primo caso aiuta a capire la libertà, il secondo la segretezza. Nella realtà una stessa interferenza può toccare entrambe. La distinzione serve a ragionare, non a chiudere ogni situazione in una casella.

La parola **inviolabili** non significa che nessuna limitazione sia mai possibile. Il secondo comma ammette limitazioni e stabilisce condizioni rigorose. Leggere solo il primo comma farebbe perdere metà della regola.

2. Chi può limitare il diritto, e con quali garanzie?

Nel secondo comma si riconoscono due elementi che devono stare insieme. La **riserva di legge** affida alla legge la disciplina delle garanzie: non basta una preferenza occasionale di chi esercita un potere. La **riserva di giurisdizione** richiede un atto motivato dell'autorità giudiziaria: la ragione della limitazione deve essere esposta in un provvedimento, non soltanto affermata a voce.

Una finalità utile, presa da sola, non sostituisce queste condizioni. Dire «lo facciamo per sicurezza» non equivale a mostrare la base legale e il provvedimento richiesto. Allo stesso modo, l'esistenza di una legge non rende superfluo l'atto motivato previsto dalla Costituzione.

Questa è una lettura delle garanzie costituzionali, non la ricostruzione di tutte le procedure applicabili. Il termine «autorità giudiziaria» non va sostituito automaticamente con «preside», «amministratore del gruppo» o «gestore dell'app». E neppure va tradotto qui in una regola semplicistica su quale specifico organo giudiziario debba intervenire in ogni procedimento: per quello servono le norme pertinenti.

3. Dal foglio chiuso al messaggio elettronico

La Costituzione non elenca applicazioni o modelli di telefono. Usa una formula aperta: «ogni altra forma di comunicazione». Nella [sentenza n. 170 del 2023](#), la Corte costituzionale spiega che la protezione non dipende dalle caratteristiche tecniche del mezzo. Al punto 4.2 del Considerato in diritto include espressamente e-mail, SMS e messaggi WhatsApp nella nozione di corrispondenza.

Il nucleo è uno scambio rivolto a persone determinate, non un contenuto messo a disposizione indistintamente di chiunque. Per questo, nell'esempio semplice, un'e-mail indirizzata a una persona e un avviso pubblicato su una pagina web aperta hanno destinazioni diverse. La manifestazione del pensiero con mezzi di diffusione trova il suo riferimento nell'[articolo 21](#), a partire dal primo comma. La distinzione non è «carta contro internet», ma riguarda anche interlocutori, accesso e modalità della comunicazione.

Il titolo «Una chat non è una piazza» è quindi una domanda sul contesto, non una regola automatica per qualsiasi spazio chiamato chat. Una conversazione privata fra interlocutori determinati non va confusa con un canale liberamente accessibile a un pubblico indistinto. Nei casi di confine, l'etichetta dell'app o il solo numero degli iscritti non bastano: bisogna sapere come funziona l'accesso e a chi il messaggio è destinato.

4. Letto non significa diventato pubblico

La sentenza 170/2023 affronta un problema ulteriore: che cosa accade a messaggi già ricevuti e letti, conservati sul dispositivo? La questione nasceva in un conflitto fra il Senato e una Procura sull'acquisizione di corrispondenza riguardante un parlamentare, dunque coinvolgeva anche la specifica garanzia dell'articolo 68 della Costituzione.

Non bisogna estendere quella prerogativa parlamentare a tutti. È invece utile il ragionamento generale svolto dalla Corte sull'articolo 15. Nel punto 4.4 la Corte rifiuta l'idea che la corrispondenza perda automaticamente la protezione costituzionale appena il messaggio arriva o viene letto. Nelle comunicazioni istantanee, una protezione limitata al viaggio del messaggio sarebbe quasi svuotata: fra invio e ricezione può passare pochissimo tempo.

La Corte collega il permanere della tutela all'attualità dell'interesse alla riservatezza, distinguendo il messaggio da ciò che, col tempo, si è trasformato in un mero documento storico. **Non fissa una scadenza universale di giorni o mesi.** Quindi né «è già stato letto» né «è vecchio di una settimana» sono, da soli, un interruttore che spegne il diritto.

Da questa sentenza non ricaviamo però la risposta a ogni questione diversa. Stabilire se una persona possa produrre un messaggio in giudizio, come debba svolgersi un'acquisizione investigativa o quali conseguenze abbia un inoltro richiede altre norme e altri fatti. La lezione non attribuisce reati né sanzioni ai personaggi degli esercizi.

5. Un secondo testo: l'articolo 8 della CEDU

La **Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)** è un trattato del Consiglio d'Europa, non un regolamento dell'Unione europea. Il suo [articolo 8, paragrafi 1 e 2](#), protegge il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza. Per l'ingerenza di un'autorità pubblica richiede una previsione di legge e la necessità, in una società democratica, rispetto a una delle finalità elencate, fra cui la prevenzione dei reati e la protezione dei diritti altrui.

Una fonte indipendente, l'[Equality and Human Rights Commission](#), ricorda che la corrispondenza comprende anche le e-mail e spiega la proporzionalità: l'azione non deve andare oltre quanto necessario ad affrontare il problema. La sua scheda, aggiornata il 24 giugno 2021, illustra l'articolo 8 nel quadro britannico del Human Rights Act: la usiamo come spiegazione del principio europeo, non come descrizione delle procedure italiane.

I testi hanno un punto comune: la corrispondenza è protetta e l'intervento pubblico non è una scelta senza limiti. Ma non sono intercambiabili. L'articolo 15 italiano formula espressamente il requisito dell'atto motivato dell'autorità giudiziaria; l'articolo 8, paragrafo 2, formula il controllo di legalità, finalità e necessità in una società democratica. Non si può usare una frase del testo europeo per cancellare una garanzia del testo italiano.

6. Una bussola per leggere i casi

Davanti a un caso, prova a rispondere a quattro domande: **a chi è destinato il messaggio? Quale interferenza viene descritta? Quali garanzie richiede la fonte? Quali informazioni mancano?** È più utile di una risposta impulsiva come «è online, quindi è pubblico».

Anche il destinatario di una comunicazione deve distinguere ricezione e diffusione. Poter leggere un messaggio perché è indirizzato a noi non è, da solo, una dimostrazione del diritto di pubblicarlo. Questa è una cautela di comportamento: il giudizio giuridico su un caso concreto richiede il contesto e le norme applicabili. Nell'attività didattica scegliamo la strada più semplice: lavoriamo soltanto su testi inventati e non raccogliamo conversazioni personali.

Attività: ragionare su testi e casi

Si può lavorare su carta, oralmente o in coppia. Il docente può leggere i testi, dare una domanda alla volta e accettare risposte con parole chiave o una mappa. Non è necessario raccontare esperienze personali. Le fonti richiamate sono riassunte nella spiegazione; la consultazione dei link è facoltativa e non richiede account.

1. Le due parole decisive

Tempo indicativo: 8 minuti. Rileggi l'articolo 15 riportato sopra. Rispondi: a) perché «libertà» e «segretezza» non sono sinonimi? b) quali due elementi richiede il secondo comma per limitare il diritto? c) perché «inviolabile» non equivale qui a «mai limitabile»?

2. Destinatari e accesso

Tempo indicativo: 10 minuti. Per ogni caso indica se l'esempio orienta verso una comunicazione riservata, una diffusione pubblica oppure se mancano dati. Motiva senza assegnare sanzioni.

- **A.** Ada invia un'e-mail a una sola compagna, nel suo indirizzo personale.
- **B.** Una redazione pubblica un avviso su una pagina web che chiunque può leggere senza iscriversi.
- **C.** Un'app chiama «chat» uno spazio con 300 iscritti; non sappiamo come si entra né chi può leggere i messaggi.
- **D.** Quattro amici scambiano messaggi in un gruppo chiuso, con partecipanti identificati e accesso su invito.

3. Smonta tre scorciatoie

Tempo indicativo: 10 minuti. Correggi ciascuna frase in non più di tre righe, usando un localizzatore della fonte: «La Costituzione protegge solo le lettere di carta»; «Dopo la lettura, la tutela finisce sempre»; «L'articolo 8 della CEDU permette di ignorare il secondo comma dell'articolo 15 italiano».

4. È sufficiente dire “sicurezza”?

Tempo indicativo: 12 minuti. In un caso astratto inventato, un'autorità pubblica dispone la lettura generalizzata di comunicazioni private. Il dossier riferisce soltanto: «Serve per la sicurezza». Non indica la base legale, non riporta un atto motivato dell'autorità giudiziaria e non spiega perché l'intervento debba essere così ampio.

Scrivi tre richieste di chiarimento collegandole all'articolo 15 e all'articolo 8 CEDU. Poi spiega perché dal dossier non puoi affermare né «è tutto regolare» né, con certezza, «non esiste alcun provvedimento».

5. Una nota per il giornalino, senza pubblicare

Tempo indicativo: 15 minuti. Scrivi 90–120 parole per spiegare perché un messaggio letto non diventa automaticamente pubblico. Includi: un richiamo all'articolo 15; la sentenza 170/2023 con il punto pertinente; una differenza rispetto all'articolo 8 CEDU; un limite di ciò che puoi concludere. Si consegna una bozza su carta, non un post; non inserire nomi o conversazioni reali.

6. Domanda d'uscita

Tempo indicativo: 3 minuti. Completa: «Per decidere se uno spazio digitale è rivolto a destinatari determinati, non mi basta sapere...; vorrei conoscere...».

Soluzioni commentate

1. Libertà, segretezza e condizioni

a) La libertà protegge la possibilità di comunicare; la segretezza protegge dalle intrusioni nella comunicazione. Un messaggio può arrivare e tuttavia essere letto abusivamente da altri: ecco perché le garanzie non coincidono. **b)** Il secondo comma richiede un atto motivato dell'autorità giudiziaria e le garanzie stabilite dalla legge. Le espressioni tecniche sono riserva di giurisdizione e riserva di legge. **c)** Lo stesso articolo prevede una limitazione, ma la sottopone a quelle condizioni. Dire soltanto «non si può mai» elimina il secondo comma; dire «si può per qualunque motivo utile» elimina le sue garanzie.

2. Il contesto conta

A: comunicazione riservata. Il messaggio è indirizzato a una persona determinata; il formato elettronico non lo esclude dall'articolo 15. **B: diffusione pubblica.** Il contenuto è rivolto a un pubblico indistinto: il riferimento generale è l'articolo 21, senza pretendere che ciò risolva ogni altro diritto coinvolto. **C: dati insufficienti.** Il numero 300 non dice da solo chi possa accedere: servono destinatari e modalità di accesso. **D: comunicazione riservata.** Il gruppo ha interlocutori determinati e accesso circoscritto. Ciò non significa che ciascun componente sia tecnicamente incapace di copiare il testo, né risolve automaticamente la liceità di un eventuale inoltro. Fonte: Corte costituzionale 170/2023, Considerato in diritto, punto 4.2.

3. Tre correzioni possibili

Prima frase: l'articolo 15 parla anche di ogni altra forma di comunicazione; la Corte include e-mail, SMS e WhatsApp (sentenza 170/2023, punto 4.2). **Seconda frase:** la lettura non cancella automaticamente la tutela; conta il permanere dell'attualità dell'interesse alla riservatezza, senza una scadenza universale fissata dalla sentenza (punto 4.4). **Terza frase:** i testi vanno

distinti: l'articolo 8, paragrafo 2, non autorizza a ignorare la garanzia espressa dell'atto motivato dell'autorità giudiziaria richiesta dall'articolo 15, secondo comma. Le correzioni funzionano perché indicano una regola e dove verificarla, non soltanto un'opinione contraria.

4. Garanzie e informazioni mancanti

Tre richieste possibili sono: «Quale legge disciplina l'intervento e le relative garanzie?»; «Qual è l'atto motivato dell'autorità giudiziaria richiesto dall'articolo 15?»; «Quale finalità dell'articolo 8, paragrafo 2, si persegue, e perché una lettura così ampia sarebbe necessaria e proporzionata invece di una misura più circoscritta?».

La finalità dichiarata non basta a dimostrare che tutte le condizioni siano soddisfatte. Ma **un'informazione assente dal dossier non è la prova che il fatto non esista**: il testo non permette di sapere se un provvedimento sia stato adottato ma non riportato. La risposta corretta distingue la valutazione delle garanzie dall'invenzione dei fatti mancanti.

5. Un modello di bozza

Leggere un messaggio non lo trasforma automaticamente in un contenuto pubblico. L'articolo 15 della Costituzione protegge libertà e segretezza della corrispondenza e consente limitazioni soltanto con precise garanzie. La Corte costituzionale, nella sentenza 170/2023, punto 4.4 del Considerato in diritto, esclude che la sola ricezione o lettura cancelli la protezione: rileva l'attualità dell'interesse alla riservatezza. Anche l'articolo 8 CEDU protegge la corrispondenza, ma formula condizioni diverse e non ripete il requisito italiano dell'atto motivato dell'autorità giudiziaria. Questo confronto non decide ogni questione sull'inoltro o sull'uso processuale di una chat: servono norme e fatti ulteriori.

Sono accettabili formulazioni diverse che conservino i quattro elementi richiesti. Non è necessario ricordare nomi dei protagonisti del giudizio: interessa il ragionamento. Non è corretta una bozza che inventi un divieto assoluto di usare qualsiasi messaggio in qualsiasi contesto.

6. Una conclusione possibile

«Non mi basta sapere il nome dell'app o quanti iscritti ci sono; vorrei conoscere a chi il messaggio è destinato, chi può leggerlo e come si accede allo spazio». La risposta sposta l'attenzione dall'etichetta al funzionamento concreto.

Come valutare il lavoro

Per un riscontro formativo, attribuire fino a 2 punti a ciascuno di questi quattro aspetti: distinzione fra libertà e segretezza; riconoscimento delle garanzie del secondo comma; uso corretto del ragionamento sui messaggi già letti; confronto fra fonti con almeno un localizzatore e senza inventare fatti. **0** indica un elemento assente o errato; **1** un elemento parziale; **2** una spiegazione corretta e motivata. Il massimo è 8 punti. È una proposta per discutere gli elaborati, non una griglia ministeriale né una prova validata.

Fonti per ritrovare i passaggi

1. **Costituzione della Repubblica italiana, testo pubblicato dal Senato della Repubblica.** [Articolo 15](#), commi 1-2; [articolo 21](#), comma 1. Localizzatori: numero dell'articolo e comma. Servono per il testo delle garanzie e il confronto con la diffusione del pensiero.
2. **Corte costituzionale, sentenza n. 170/2023**, depositata il 27 luglio 2023. [Testo integrale](#). Localizzatori: Considerato in diritto, punto 1 per il contesto del conflitto; punto 4.2 per corrispondenza e mezzi elettronici; punti 4.3-4.4 per messaggi già letti, permanenza della tutela e interesse alla riservatezza. Non confondere le tesi delle parti riportate nella sentenza con la conclusione della Corte.
3. **Consiglio d'Europa, Convenzione europea dei diritti dell'uomo**, Roma, 4 novembre 1950, testo italiano nella versione consolidata resa disponibile dalla Corte EDU. [Convenzione in italiano](#). Localizzatore stabile: articolo 8, paragrafi 1-2. Serve per il confronto europeo; non sostituisce il testo costituzionale italiano.
4. **Equality and Human Rights Commission, "Article 8: Respect for your private and family life"**, pubblicazione e ultimo aggiornamento dichiarati: 24 giugno 2021. [Scheda esplicativa](#). Localizzatori: sezioni "Article 8 protects your right to respect for your private and family life" e "Restrictions to the right to respect for your private and family life". È un riscontro esplicativo indipendente sulle e-mail e sulla proporzionalità, riferito al quadro britannico: non viene usato per stabilire procedure italiane.

Le fonti provengono da istituzioni distinte. Il testo CEDU e la scheda della Commissione britannica costituiscono il riscontro esterno al percorso italiano; non si presume che ogni fonte dimostri ogni frase della lezione. Gli scenari, la sequenza delle attività e la rubrica sono proposte didattiche originali, non casi giudiziari o indicazioni attribuite alle fonti.

Nota finale

Revisione docente e prova in classe: aperte

La collocazione nelle classi terza-quinta e i tempi sono suggerimenti editoriali adattabili. Prima dell'uso il docente valuti lessico, prerequisiti, accessibilità e adeguatezza al gruppo. Il materiale non richiede controlli di telefoni, produzione di conversazioni personali o pubblicazioni online.